

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00502

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2013 presentato, in data 10 ottobre 2013, dalla società U.S. Lecce S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'annullamento di tutte le norme dell'ordinamento sportivo del CONI e della FIGC, nei limiti in cui riconoscono la natura arbitrale e non amministrativa del TNAS e delle relative decisioni, con conseguente appellabilità delle stesse solo in Corte d'Appello per vizi di nullità, anziché innanzi al giudice amministrativo per vizi di legittimità e, in particolare, di tutto il Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri e degli artt. 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI.

DICHIARA inammissibile il ricorso.

Spese a carico del ricorrente come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 novembre 2013.

Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma in data 11 novembre 2013.

Il Segretario
F.to Alvio La Face